

**Prime indicazioni in merito al Decreto Legge 19
maggio 2020, n.34**

Circolare informativa
Studio Colombo Altamura Pometto

11 maggio 2020, mercoledì 6 novembre 2020

«Decreto Rilancio»

La presente circolare illustra, in sintesi, alcune delle principali misure contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, noto anche come «Decreto Rilancio». **Molti sono i provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati per implementare le misure di nuova introduzione.**

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Articolo 24 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Le imprese, con un volume di ricavi [ex art.85 comma 1 lett. a) e b) TUIR] non superiore a 250 milioni di euro ed i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, **non sono soggetti al versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rimanendo acquisito il versamento degli acconti dovuti e versati per il medesimo periodo di imposta 2019. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (rimanendo dovuti solo il II acconto ed il saldo 2020, comunque al netto della prima rata figurativa che rimane non dovuta).**

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Contributo a fondo perduto

Articolo 25 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti (PF e Società) esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che nel 2019 hanno realizzato un ammontare di ricavi/compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, ai professionisti ordinistici, ai soggetti aventi diritto alle indennità ex art.27 e 38 del DL n.18/2020 (Liberi professionisti titolari di partita iva e Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo che abbiano già goduto dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo di cui al DL Cura Italia), a intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162bis Tuir. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, salvo che per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti che, a far data dall'insorgenza del Covid-19, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dall'emergenza Coronarivus i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ai quali spetta anche in assenza di calo di fatturato.

Contributo a fondo perduto – segue -

Articolo 25 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- i) 20% per chi nel 2019 ha avuto ricavi o compensi fino a 400.000,00 euro;
- ii) 15% per chi nel 2019 ha avuto ricavi o compensi oltre euro 400.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00;
- iii) 10% per chi nel 2019 ha avuto ricavi o compensi oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00.

E' comunque previsto un minimo pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Procedura: i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi di legge.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Triplo beneficio per le società di capitale:

- i) Aumento di capitale sottoscritto beneficiando del credito di imposta per i soci;**
- ii) Credito di imposta per la società**
- iii) Emissione di strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI.**

In particolare:

- 1) In caso di aumenti di capitale di qualsiasi ammontare deliberati ed eseguiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 ed integralmente versati (mentre di almeno 250 mila euro in caso di emissione di strumenti finanziari) in SPA, SAPA, SRL, SRLS, Soc.Coop., SE, SCE, con ricavi 2019 (consolidati se parte di un Gruppo) compresi tra i 5 e i 50 milioni e con sede legale in Italia (rimanendo nuovamente escluse sia quelle finanziarie e bancarie, sia quelle che esercitano attività assicurative) possono godere dell'agevolazione quelle che a causa di Covid-19, nel bimestre marzo-aprile 2020, abbiano presentato un calo di ricavi consolidati di almeno il 33% rispetto all'identico periodo 2019.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – segue -

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

I sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale riceveranno un credito di imposta (anche utilizzabile in compensazione), pari al 20% del capitale sociale versato, con un massimo di investimento agevolabile di 2 milioni di euro e quindi un credito d'imposta massimo di 400mila euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere detenuta fino al 31.12.2023 e la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 31.12.2013 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – segue -

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

2) In presenza di determinati requisiti, dopo l'approvazione del bilancio 2020, anche la **società fruirà di un credito di imposta** non imponibile e compensabile (che ridurrà di pari importo le perdite fiscali) pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, con un tetto massimo pari al 30% dell'aumento di capitale effettuato dai soci e non superiore ai nuovi limiti per gli aiuti di stato.

Ai fini di poter beneficiare del credito d'imposta, le società conferitarie devono soddisfare le seguenti condizioni: **i)** non devono rientrare nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia; **ii)** devono essere in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; **iii)** devono essere in regola con la normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; **iv)** devono non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; **v)** devono non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.67 D.Lgs.159/2011(antimafia); **vi)** nei confronti di amministratori, soci e titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art.12,c.2, D.Lgs.74/2000).

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – segue -

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto di cui ai punti 1 e 2 che precedono sono cumulabili con altre ma non possono eccedere per ciascuna società beneficiaria dell'aumento di capitale l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

3) Viene istituito il Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (Strumenti Finanziari) aventi determinate caratteristiche emessi dalle società indicate al punto 1) che precede che soddisfano specifiche condizioni indicate nell'elenco nel prosieguo riportato e siano beneficiarie di un aumento di capitale di almeno 250 mila euro, per un importo pari al minore tra il triplo dell'aumento di capitale dei soci e il 12,5% dei ricavi 2019.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – segue -

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Condizioni che le società conferitarie devono soddisfare per poter beneficiare della sottoscrizione di propri Strumenti Finanziari da parte del Fondo Patrimonio PMI:

- i)** non devono rientrare nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia;
- ii)** devono essere in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- iii)** devono essere in regola con la normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- iv)** devono non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- v)** devono non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.67 D.Lgs.159/2011(antimafia);
- vi)** nei confronti di soci, amministratori e titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art.12,c.2, D.Lgs.74/2000);
- vii)** abbiano un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Gli Strumenti Finanziari avranno durata di sei anni, con facoltà di estinzione anticipata decorsi tre anni, e alla scadenza l'impresa dovrà per forza riscattarli dallo Stato, al valore nominale, con obbligo di rimborso immediato in caso di notifica di interdittiva antimafia. Gli Strumenti Finanziari potranno essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art.2412, primo comma, del codice civile.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – segue -

Articolo 26 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La società emittente Strumenti Finanziari assume l'impegno di:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza (per la sottoscrizione) e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SPA-Invitalia o a società da essa interamente controllata un rendiconto periodico (Gestore del Fondo Patrimonio PMI), con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Articolo 28 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta **nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta **nella misura del 30 per cento** dei relativi canoni.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito – segue –

Articolo 28 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Per le strutture alberghiere ed agrituristiche il credito d'imposta spetta a prescindere dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato a quanto versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta: i) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; ii) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; iii) può, in luogo dell'utilizzo diretto, essere oggetto di cessione.

Rafforzamento dell'ecosistema delle startup innovative

Articolo 38 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Previsto il rifinanziamento della misura Smart&Start di Invitalia con 100 milioni. Dieci milioni andranno, sotto forma di contributi a fondo perduto, alle startup per acquistare servizi prestati da business angels, acceleratori, innovation hub, un intero settore dell'innovazione che trova in questo decreto un primo riconoscimento sostanziale.

Viene incrementata la detrazione per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di startup innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. La misura della detrazione sale dal 30 al 50% per investimenti al massimo di 100mila euro per ciascun anno d'imposta che siano mantenuti per almeno tre anni.

E' inoltre previsto l'allungamento - da 5 a 6 anni - della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese e la costituzione di una riserva di 200 milioni per startup e Pmi innovative nell'ambito del Fondo di garanzia.

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Articolo 50 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Ai fini della maggiorazione dell'ammortamento il termine del 30.06.2020 previsto dall'art.1 del DL n.34 /2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 è prorogato al 31.12.2020.

Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Articolo 53 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

In deroga alla regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, per cui le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea, non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero degli stessi, in ragione dell'emergenza Coronavirus e limitatamente alle ipotesi di aiuti concessi nell'ambito del "Temporary Framework UE" è possibile concedere aiuti anche a imprese che hanno ancora l'obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l'adempimento di tale obbligo.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Articolo 54 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati alla Commissione Europea in via generale solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione. Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa (120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Articolo 55 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Si prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19. Tali garanzie possono essere concesse sia in forma diretta che attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

Questi i premi di garanzia:

- i) per PMI 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il 2° - 3° anno e 100 punti base per il 4°- 6° anno;
- ii) per Grandi Imprese 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il 2° - 3° anno e 200 punti base per il 4°- 6° anno.

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Articolo 56 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Si prevede che Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possano adottare misure di aiuto sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, sia per il fabbisogno per gli investimenti che per il capitale d'esercizio, a valere su risorse proprie, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese -segue -

Articolo 56 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Ai fini della compatibilità con la suddetta Comunicazione, si prevede che i contratti di prestito debbano essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e siano limitati ad un massimo di sei anni.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i seguenti margini per il rischio di credito:

- i) per PMI 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il 2° - 3° anno e 100 punti base per il 4°- 6° anno;
- ii) per Grandi Imprese 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il 2° - 3° anno e 200 punti base per il 4°- 6° anno.

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Articolo 95 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

E' prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano effettuato nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo potendo in alternativa, nel rispetto di determinati requisiti, optare per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione. In particolare:

A) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati: i) dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali); ii) sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; iii) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; iv) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire: i) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; ii) ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

B) INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Articolo 119 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio» - segue -

C) IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

D) COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Articolo 120 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al presente decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Articolo 121 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici dettagliatamente indicati al comma 2 del presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Articolo 122 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta per:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ;
- b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del presente decreto;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del presente decreto;
- d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - segue -

Articolo 122 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi e NON può essere richiesta a rimborso.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Articolo 123 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Si provvede a sopprimere definitivamente, le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Articolo 124 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

In via transitoria, viene previsto che le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate entro il 31.12.2020 siano esenti da IVA con diritto alla detrazione ai sensi dell'art.19, comma 1, DPR 633/72. Successivamente, alle cessioni di tali beni si applicherà l'aliquota IVA del 5%.

Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Articolo 125 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – segue -

Articolo 125 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sono abrogate le disposizioni al riguardo nei DL "Cura Italia" e "Liquidità".

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Articolo 126 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Viene prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – segue -

Articolo 126 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n.18/2020), che, sulla base del comma 1 dell'art.19 del D.L.n.23/2020, hanno beneficiato del non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto, hanno la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020). Viene inoltre prorogato al 16 settembre 2020 il termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art.5 del DL n.9/2020 prevedendo la possibilità di procedervi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16.09.2020.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del DL n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020

Articolo 127 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

E' disposta: **i)** la proroga del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del DL n.18/2020 a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16.09.2020; gli adempimenti contributivi ai sensi del medesimo art.61, comma 1, sono effettuati entro il 16.09.2020; **ii)** la proroga - per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche - di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16.09.2020.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del DL n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020

- segue -

Articolo 127 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

iii) la proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Articolo 133 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Plastic tax e Sugar tax differite al primo gennaio 2021.

Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Articolo 134 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Al fine di uniformare il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

- i) si stabilisce la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ii) si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Articolo 136 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Vengono introdotte disposizioni atte a favorire investimenti verso imprese di piccole dimensioni potenziando le capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Vengono inoltre previsti:

- i) un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;
- ii) un limite all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro annui ad investitore per un totale complessivo di 1.500.000 euro.

E' anche disposto che l'unicità del PIR va intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario ed un nuovo PIR.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Articolo 137 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.

Le imposte sostitutive, con aliquota nella misura dell'11%, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

Lotteria dei corrispettivi

Articolo 141 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La norma introduce un differimento al 1° gennaio 2021 dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi, altrimenti conosciuta come «lotteria degli scontrini».

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Articolo 144 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, tale norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, 54-bis del DPR n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Si prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Articolo 145 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Nel 2020, in considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, viene consentito di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Articolo 147 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Per l'anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l'istituto della compensazione.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Articolo 148 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Viene previsto un intervento finalizzato ad introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tener conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria COVID19 anche individuando nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione di tali indici.

Inoltre, i termini per l'approvazione degli ISA e la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo ed al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Per il periodo d'imposta 2018 l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Articolo 149 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Sono prorogati al 16 settembre i termini di versamento - con scadenza tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 - delle somme dovute per atti di accertamento con adesione, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Si dispone inoltre la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti su individuati e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta – segue –

Articolo 149 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

I versamenti prorogati in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati, senza applicazione di ulteriori interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

Gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non sono rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Articolo 152 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Si dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, si sottraggono le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Articolo 153 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, è prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento per un importo pari almeno a 5.000,00 euro.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Articolo 154 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Con questa disposizione si introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e si differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.

Inoltre, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – segue –

Articolo 154 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

In aggiunta a ciò, questa disposizione sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, - e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, si rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate ivi indicate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Articolo 157 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali; tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre viene disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Il tutto salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Articolo 158 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Articolo 159 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Articolo 165 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane secondo quanto previsto dalla neo-introdotta normativa, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

Tax Credit Vacanze

Articolo 176 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il tax credit, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Articolo 177 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

La disposizione prevede l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per immobili adibiti a stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali ed immobili classificati nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, di rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Articolo 181 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Articolo 186 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

A sostegno dell'editoria, per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene innalzato - limitatamente all'anno 2020 - dal 30% al 50% l'ammontare massimo dell'investimento pubblicitario ammesso a beneficiare di credito d'imposta.

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Articolo 244 D.L. 19.05.2020 n.34, cd. «Rilancio»

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Rimaniamo al vostro fianco al 100%
Staying 100% by Your side

Studio Colombo Altamura Pometto

Tel. 02 8739 4800

www.captax.it